



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007062 - 29/04/2015
USCITA
Allegati : 0

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 29 APR. 2015

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di SALERNO
Via Roma 39
84121 Salerno (SA)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 108/2015 _ partecipazioni delle STP all'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo

Facendo seguito al quesito dell'8 aprile 2015, con il quale si chiede se i rappresentanti legali delle STP, che già rivestono la qualifica di iscritti all'albo, abbiano diritto ad un duplice voto oppure esclusivamente ad una singola manifestazione di voto, si evidenzia quanto segue.

L'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 dispone che "l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno."

Si ritiene che nel concetto di "iscritti" ricadano tutti i soggetti presenti nell'albo professionale, siano essi persone fisiche o società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013, in quanto per entrambe le categorie di soggetti l'iscrizione all'albo, ovvero alla sezione speciale dell'albo, costituisce condizione necessaria per il legittimo esercizio dell'attività professionale.

Sulla base di tale interpretazione si è già ritenuto che le STP sono soggette al versamento della quota d'iscrizione e del contributo annuale. L'iscrizione all'albo è *conditio sine qua non* per il legittimo esercizio della professione ed impone il pagamento della "quota associativa" finalizzata al mantenimento della struttura ordinistica e all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla legge¹.

¹ Tale impostazione è stata avvalorata da una pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1782 del 26 gennaio 2011) che, chiamate a risolvere una questione preventiva di giurisdizione, hanno stabilito che le controversie sui "contributi" che gli avvocati devono versare all'Ordine (ed al Consiglio Nazionale) forense vanno devolute al giudice tributario. Ciò in base alla considerazione che il "contributo" richiesto si configura come "tassa" in quanto il suo versamento rappresenta un obbligo posto dalla legge al fine di provvedere, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine (articolo 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382) La Cassazione ha inoltre chiarito che l'importo del contributo "non è commisurato al costo di un servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto" (vedi Cass. Sez. Unite, ordinanza citata).

Ne consegue che le STP, così come i singoli iscritti, abbiano il diritto di esprimere il proprio voto in merito all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'Ordine, nei quali è rappresentata la gestione dell'ente attraverso le sue entrate ed uscite.

Si ritiene dunque che ai rappresentanti legali delle STP spetti la possibilità di esprimere il voto attribuito alla società e di esprimere il loro voto individuale qualora siano iscritti nell'albo tenuto presso l'Ordine.

Con i migliori saluti.


Francesca Maione